

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il tortuoso computo dell'Irap 2014

di **Sergio Pellegrino**

Anche il 2014 è stato un anno travagliato per l'Irap, con l'intervento di **riduzione dell'aliquota previsto dal decreto Renzi**, poi **soppresso con l'intervento della legge di stabilità**.

L'**articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 66/2014** aveva infatti previsto che vi fosse una **riduzione di circa il 10% delle diverse aliquote Irap** applicabili ai differenti soggetti passivi del tributo, che si sarebbe dovuta applicare a partire dal periodo d'imposta 2014 (*rectius* dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013).

L'aliquota "ordinaria" sarebbe dovuta quindi **scendere al 3,5%**, ma, per effetto dell'abrogazione operata dalla legge di stabilità, si continueranno dunque ad applicare le **aliquote precedenti all'intervento del D.L. 66/2014**, che qui di seguito si riepilogano:

| | |
|--|-------|
| Soggetti ad aliquota ordinaria | 3,9% |
| Banche e altri enti e società finanziarie | 4,65% |
| Imprese di assicurazione | 5,9% |
| Amministrazioni pubbliche % | 8,5 |
| Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche | 4,2% |
| Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi | 1,9% |

Diverso invece il discorso per il calcolo degli **acconti per il periodo 2014 effettuato con il metodo previsionale**.

La legge di stabilità ha fatto salvo il disposto dell'articolo 2 comma 2 del D.L. 66/2014, che ha previsto l'utilizzo di **aliquote "intermedie"** (tra quelle originarie e quelle che sarebbero dovute entrare in vigore) per il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013:

| | |
|---|-------|
| Soggetti ad aliquota ordinaria | 3,75% |
| Banche e altri enti e società finanziarie | 4,5% |
| Imprese di assicurazione | 5,7% |
| Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche | 4% |
| Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro | 1,8% |

consorzi

I contribuenti che hanno utilizzato le aliquote in questione determinando l'acconto con il metodo previsionale **verseranno l'eccedenza in sede di saldo senza l'applicazione di sanzioni o interessi.**

Vanno altresì segnalati gli interventi di modifica che, con effetto già sul 2014, riducono la base imponibile Irap.

Il legislatore ha infatti incrementato le **deduzioni relative al personale dipendente:**

- 7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a 13.500 (anziché 10.600) *“per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”* (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- 15.000 (anziché 9.200) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato, nel periodo di imposta, in regioni a più basso sviluppo economico (cioè, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);
- 21.000 (anziché 15.200) per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Tale deduzione è alternativa a quella precedente e può essere fruita entro i limiti stabiliti a livello comunitario per gli aiuti cc.dd. *“de minimis”*;
- 8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. a);
- 6.000 (anziché 5.500) euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. b);
- 4.000 (anziché 3.700) se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. c);
- 2.000 (anziché 1.850) euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. d).

Per chi invece **incrementa il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al dato medio del periodo precedente**, il costo dei nuovi assunti è deducibile per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun soggetto (in precedenza l'importo era 20.000 euro).